

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 7-4621

**Art.18 l.r. n. 1/2000 e s.m.i.. Disposizioni per l'istituzione del "Sistema Informativo Regionale Trasporti", del "Debito Informativo Trasporti" e degli indicatori per il "Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti" e prime disposizioni relative al sistema sanzionatorio.**

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che

Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono stati trasferiti alle Regioni tutti i compiti e le funzioni relative al trasporto pubblico di interesse regionale e locale e sono stati introdotti, in materia, molti elementi di novità, tra cui:

- il decentramento delle funzioni dallo Stato alle Regioni (e da queste agli Enti locali in una logica di sussidiarietà delle funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale);
- il recupero della programmazione territoriale (dai Piani regionali dei trasporti, ai Piani di bacino ed alla definizione dei servizi minimi);
- l'efficientamento del settore;
- la liberalizzazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi con procedure concorsuali.

In ambito regionale, i principi di cui al citato decreto legislativo n. 422/1997 sono stati recepiti con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", mediante la quale è stato promosso un ampio processo di delega che ha coinvolto le province, i comuni e le conurbazioni, ed è stato previsto lo sviluppo di un sistema di monitoraggio per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale.

Nella succitata legge regionale è previsto che il sistema di monitoraggio sia finalizzato alla verifica dei livelli di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati e sia alimentato dai dati rilevati dagli operatori del settore, sulla base di specifiche indicazioni, le cui previsioni devono essere contemplate anche in apposite clausole dei contratti di servizio. I dati di monitoraggio sono utilizzati dalla Regione e dagli enti locali a supporto dello sviluppo e della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza, nonché per la valutazione ed il controllo delle attività svolte dai soggetti gestori.

È la stessa legge regionale l.r. 1/2000 e s.m.i. che individua puntualmente i livelli di governo attesi, con riferimento ai compiti di controllo, monitoraggio e vigilanza da estendersi alla generalità dei servizi di TPL. L'attività di valutazione si basa su un continuo processo di analisi e verifica delle fasi decisionali e della loro concreta attuazione per rilevare costantemente il grado di realizzazione degli obiettivi previsti, affinché venga consentita l'adozione di azioni correttive per il conseguimento dei risultati attesi.

L'articolo 13 della legge regionale prevede la costituzione di un Osservatorio regionale della Mobilità con gli obiettivi di verificare l'efficacia delle politiche messe in atto nell'ambito del trasporto pubblico e di analizzare le problematiche relative all'efficienza del servizio stesso, al fine di offrire utili indicazioni per la pianificazione e la programmazione regionale, con il supporto operativo degli Enti soggetti di delega.

L'Osservatorio si pone come strumento di analisi in relazione ai cambiamenti della domanda e dell'offerta di trasporto pubblico, al fine di definire un'offerta sempre più mirata alle mutevoli esigenze della domanda.

Anche la recente evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è orientata a disciplinare l'attività di monitoraggio sulla gestione mediante programmi di controllo sul rispetto dei contratti di servizio, che si devono avvalere di adeguati strumenti informativi.

In questa direzione si collocano le modifiche recentemente introdotte dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale" all'art. 18 della l.r. n.1/2000 e s.m.i., che definisce ora, con un maggior livello di dettaglio, l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, disciplinando le modalità e gli strumenti attraverso i quali tali funzioni vengono esercitate, anche con il ricorso all'attività dell'Osservatorio regionale di cui al citato art. 13 della legge regionale.

Le norme regionali si armonizzano con le disposizioni nazionali in materia ed in particolare con quelle introdotte dall'art. 16 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini." Convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 ,che ha istituito il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL (FNT) e dal DPCM attuativo dell'11 marzo 2013 recante "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario", che, definendo le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni le risorse del FNT, indica anche la necessità di individuare idonei strumenti di monitoraggio dei servizi, valorizzando il ruolo dell'Osservatorio nazionale per le politiche del TPL, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

In linea con tali previsioni, come sopra anticipato, la Regione Piemonte è da ultimo intervenuta, modificando l'originario impianto normativo della l.r. 1/2000 succitata, con la legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale", che ha trasformato l'Agenzia della Mobilità Metropolitana in Agenzia della Mobilità Piemontese che si configura ora quale "Ente pubblico di interesse regionale", nell'ottica di garantire l'integrazione funzionale delle reti e dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro, ma soprattutto con la l.r. n. 19/2016.

Quest'ultima, modificando il testo dell'art. 18 della l.r. n. 1/2000 ha esplicitato dettagliatamente le competenze della Regione in materia di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, prevedendo le modalità di acquisizione dei dati e gli specifici obblighi informativi posti in capo all'Agenzia ed alle aziende esercenti i servizi di TPL, con la identificazione sia del "Sistema Informativo Regionale dei Trasporti" (SIRT) e sia del "Cruscotto di Monitoraggio del Sistema regionale dei Trasporti" (CMRT), e demandando ad un apposito provvedimento di Giunta regionale la definizione delle relative specifiche di sistema ivi comprese le modalità di pubblicizzazione dei dati.

In materia era già intervenuto lo stesso Consiglio Regionale che, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 721 del 31 marzo 2016, aveva definito alcuni importanti principi di riferimento:

- la necessità di avviare un sistema di monitoraggio regionale indipendente per le tratte regionali e metropolitane, al fine di individuare eventuali criticità, monitorare la regolarità del servizio e l'utilizzo di materiale rotabile consono al servizio da erogare;
- l'ulteriore necessità di un monitoraggio di analisi dei dati delle aziende concessionarie del servizio di trasporto ferroviario, per valutare puntualmente, in previsione delle gare ferroviarie da realizzarsi, il reale raggiungimento degli obiettivi di servizio di qualità che costituiscono parte integrante dei bandi di gara;
- consentire la pubblicizzazione dei risultati raggiunti e/o da raggiungere nel TPL, pubblicando i risultati dei monitoraggi, sviluppando un resoconto completo ed aggregato dei dati, utilizzando una piattaforma digitale ad hoc, per consentire la chiarezza delle azioni intraprese nelle politiche dei trasporti;
- impegnare infine la Giunta regionale affinché vengano allocate risorse economiche specifiche per il monitoraggio dei servizi di TPL, in primo luogo ferroviario, e la pubblicazione dei dati su piattaforma ad hoc, con risorse provenienti dal FNT (spesa corrente) o da altre forme di finanziamento.

Per l'esercizio delle funzioni sopra riportate e attese le citate previsioni normative emerge l'esigenza di istituire e gestire il "Sistema Informativo Regionale dei Trasporti" (SIRT), in cui si colloca l'Osservatorio regionale della Mobilità, di cui all'art. 13 della l.r. 1/2000 e s.m.i., identificando puntualmente le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le relative tempistiche di trasmissione. Del pari emerge la necessità di dotare l'amministrazione regionale di un sistema complessivo di valutazione qualificato come "Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti" (CMRT), atto a consentire la misura dell'efficacia delle azioni e del loro grado di adeguatezza, basandosi sugli archivi del SIRT alimentati secondo le modalità e le tempistiche di cui agli obblighi del debito informativo (DIT), così come qualificato all'art. 18 della l.r. 1/2000 e s.m.i..

La stessa l.r. 19/2016 ha introdotto al comma 11 dell'art.18 della l.r.1/2000 un regime sanzionatorio, da applicarsi secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale, nei confronti dei soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico locale regionale che:

- a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;
- b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;
- c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o a specifica documentazione amministrativa contabile;
- d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico economiche.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sopra indicato, si ritiene opportuno disporre una prima applicazione del sistema sanzionatorio nella misura minima, dalla stesso comma 11 prevista, pari alla sospensione del 5% sull'erogazione dei corrispettivi dei corrispettivi.

Nell'ambito della Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica", con la riorganizzazione, di cui alla D.G.R. 11 – 1409 del 11 maggio 2015, è stata attivata una specifica funzione di controllo sui servizi di TPL, cui è ora opportuno ricondurre le azioni tecnico-amministrative conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

In considerazione di quanto sopra, il relatore propone alla Giunta regionale di:

- disciplinare, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 gennaio n. 2000, n. 1, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, il "Sistema Informativo

Regionale Trasporti” (SIRT), quale strumento per l’ottimale esercizio delle funzioni istituzionali di pianificazione, programmazione e controllo in materia di trasporto pubblico locale e regionale della Regione identificando le relative basi dati, così come specificato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- disciplinare, ai fini dell’alimentazione degli archivi del “SIRT”, il “Debito Informativo Trasporti” (DIT), cui sono chiamati ad adempiere tutte le aziende e gli enti del sistema regionale trasporti, così come specificato, in termini di flussi, tempistiche e modalità di alimentazione, nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento prevedendo, ai sensi dell’art. 18, comma 11, della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., che il debito informativo si intenda assolto laddove l’invio dei dati risulti conforme alle indicazioni di cui al medesimo allegato 1;
- stabilire che per l’anno 2017, considerate le necessità legate all’avvio ed al consolidamento del SIRT, l’adempimento dei debiti informativi venga verificato, dalla direzione competente in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2018. Nelle annualità successive, le verifiche verranno effettuate con riferimento alle modalità ed alle tempistiche dei singoli flussi informativi del DIT;
- incaricare la Direzione “Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica” di formalizzare e di mantenere, anche in chiave evolutiva, la documentazione tecnica del “SIRT” e del “DIT”, nonché di identificare e mantenere un set di indicatori in materia di trasporto pubblico locale utili anche al successivo sviluppo, sull’infrastruttura informatica regionale, di un “Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti” (CMRT), che renda disponibili le funzioni automatiche per il loro calcolo e per la produzione delle relative reportistiche, identificandone le tempistiche e le modalità di attivazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili;
- disporre che l’inadempienza al DIT accertata a seguito delle verifiche, effettuate tenendo anche conto delle condizioni tecniche presenti, determinerà l’applicazione delle previsioni di cui al comma 11 dell’art. 18 l.r. n. 1/2000 così come modificata dall’art. 19 L.R. n. 19/2016, nella misura che verrà identificata con successivo provvedimento di Giunta regionale. Con il medesimo provvedimento verranno altresì individuati i dati da rendere pubblici ai sensi dell’art. 18, comma 7, della l.r. n. 1/2000, attraverso gli strumenti all’uopo resi disponibili dalla Regione ai sensi della l.r. 24 del 23 dicembre 2011 e nel rispetto delle previsioni delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, di cui all’art.5 co.2 del d.lgs.33/2013”, adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016;
- stabilire che, sino all’approvazione del suddetto provvedimento di Giunta regionale, in caso di inadempimenti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 11 dell’art 18 della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., trovano applicazione le disposizioni minime di cui al medesimo comma, ovvero la sospensione dell’erogazione del 5 per cento dei corrispettivi per tutta la durata dell’inadempimento, da applicarsi da parte dell’AMP sulla base delle certificazioni redatte dalla competente direzione regionale:

Condividendo le argomentazioni del relatore, la Giunta regionale.

Visti,

il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

il d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

la legge 7 agosto 2012, n. 135;  
la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;  
la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24;  
l'ordine del giorno del Consiglio regionale n. 721 del 31 marzo 2016;  
la Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016

Attestata l'assenza di effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 della disciplina sui controlli interni, adottata con DGR 1-4046 del 17/10/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

unanime,

*delibera*

- Di disciplinare, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 gennaio n. 2000, n. 1, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, il "Sistema Informativo Regionale Trasporti" (SIRT), quale strumento per l'ottimale esercizio delle funzioni istituzionali di pianificazione, programmazione e controllo in materia di trasporto pubblico locale e regionale della Regione identificando le relative basi dati, così come specificato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di disciplinare, ai fini dell'alimentazione degli archivi del "SIRT", il "Debito Informativo Trasporti" (DIT), cui sono chiamati ad adempiere tutte le aziende e gli enti del sistema regionale trasporti, così come specificato, in termini di flussi, tempistiche e modalità di alimentazione, nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento prevedendo, ai sensi dell'art. 18, comma 11, della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., che il debito informativo si intenda assolto laddove l'invio dei dati risulti conforme alle indicazioni di cui al medesimo allegato 1.
- Di stabilire che per l'anno 2017, considerate le necessità legate all'avvio ed al consolidamento del SIRT, l'adempimento dei debiti informativi venga verificato, dalla direzione competente in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2018. Per le annualità successive, si farà riferimento alle modalità ed alle tempistiche di certificazione dei singoli flussi informativi del DIT.
- Di incaricare la Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica" di formalizzare e di mantenere, anche in chiave evolutiva, la documentazione tecnica del "SIRT" e del "DIT", nonché di identificare e mantenere un set di indicatori in materia di trasporto pubblico locale utili anche al successivo sviluppo, sull'infrastruttura informatica regionale, di un "Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti" (CMRT), che renda disponibili le funzioni automatiche per il loro calcolo e per la produzione delle relative reportistiche, identificandone le tempistiche e le modalità di attivazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
- Di disporre che l'inadempienza al DIT accertata a seguito delle verifiche, effettuate tenendo anche conto delle condizioni tecniche presenti, determinerà l'applicazione delle previsioni di cui al comma 11 dell'art. 18 l.r. n. 1/2000 così come modificata dall'art. 19 L.R. n. 19/2016,

nella misura che verrà identificata con successivo provvedimento di Giunta regionale. Con il medesimo provvedimento verranno altresì individuati i dati da rendere pubblici ai sensi dell'art. 18, comma 7, della l.r. n. 1/2000, attraverso gli strumenti all'uopo resi disponibili dalla Regione ai sensi della l.r. 24 del 23 dicembre 2011 e nel rispetto delle previsioni delle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, di cui all'art.5 co.2 del d.lgs.33/2013", adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016.

- Di stabilire che, sino all'approvazione del suddetto provvedimento di Giunta regionale, in caso di inadempimenti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 11 dell'art 18 della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., trovano applicazione le disposizioni minime di cui al medesimo comma, ovvero la sospensione dell'erogazione del 5 per cento dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, da applicarsi da parte dell'AMP sulla base delle certificazioni redatte dalla competente direzione regionale.

La presente deliberazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 33/2013.

(omissis)

Allegato